

N. R.G. 41451/2024



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Di Plotti
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **41451/2024** promossa da:

Parte_1 (C.F. *P.IVA_1*) in persona del legale rappresentante pro tempore,
con il patrocinio dell'avv. SALVATICO ENRICO e dell'avv. MORDIGLIA PIETRO
(*C.F._1*), elettivamente domiciliata in VIA XX SETTEMBRE, 14/17 16121
GENOVA presso i difensori

ATTRICE

contro

Controparte_1 (C.F. *P.IVA_2*) in persona del legale rappresentante pro tempore, con il
patrocinio dell'avv. BERGAMASCHI MARCO e dell'avv. PALMUCCI NICOLO'
(*C.F._2*), elettivamente domiciliata in VIALE BIANCA MARIA, 23 20122 MILANO
presso i difensori

CONVENUTA

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come segue.

Parte_1
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Milano, adversis rejectis, previa occorrendo ammissione delle istanze istruttorie formulate in sede di memorie ex art 171-ter c.p.c. e non ammesse,
i) accertare il diritto di *Parte_1* ad ottenere da parte di *Controparte_1* il rimborso dei costi sostenuti per le soste aeree maturate durante la spedizione descritta in atti e meglio indicate nella fattura proforma del 14 febbraio 2023 (cfr. prod. n. 4);

ii) per l'effetto, condannare Controparte_1 in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento a favore di Parte_1 della somma di Euro 327.303,21 in linea capitale, o di altra somma meglio vista e/o ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione e interessi maturati e maturandi;

iii) con vittoria di spese e compensi del presente procedimento, oltre rimborso spese forfettario ed accessori di legge”.

Controparte_1

Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa,

In via preliminare:

- per le ragioni illustrate in narrativa, negare la propria competenza e rimettere la controversia agli arbitri secondo quanto stabilito nella clausola arbitrale contenuta nelle Condizioni Generali di Contratto ed integrata nell'Ordine.

In via principale:

- per i motivi illustrati in narrativa, rigettare tutte le domande di Pt_1 in quanto infondate in fatto ed in diritto.

In ogni caso:

- spese di lite e compensi professionali interamente rifiuti.

In via istruttoria:

- Si chiede di essere ammessi a prova per testimoni sui seguenti capitoli:

1. è vero che, per procedere alle singole spedizioni richieste a Pt_1 in forza dell'Ordine n. 7500104252, TCM richiedeva una quotazione dedicata in ragione del peso e delle dimensioni della merce da trasportare così come indicata nelle *packing list*?

2. è vero che, per la spedizione per cui è causa, TCM ha approvato il Parte_2 compilato da Pt_1 con la dicitura “AIRFREIGHT CHARTER FLIGHT NOT INCLUDED IN THE CONTRACT” e inviato a TCM stessa in data 31 gennaio 2023? Si chiede al teste di sottoporre all'attenzione del teste il documento n. 17 del fascicolo di parte attrice;

3. è vero che, per la spedizione per cui è causa, in data 28 febbraio 2023, TCM ha approvato il CHANGE ORDER di Pt_1 con la dicitura “Airfreight charter BOM/PHC USD 370.000 LUMPSUM”? Si chiede di sottoporre all'attenzione del teste il documento n. 58 del fascicolo di parte attrice.

- Si indicano come testimoni:

- (i) il Sig. Testimone_1, all'epoca dei fatti *Project Procurement Manager* di TCM, domiciliato presso Controparte_1 con sede legale in Milano, via Gaetano De Castillia n. 6/A, su tutti i superiori capitoli di prova;

- (ii) la Sig.ra Parte_3 all'epoca dei fatti Controparte_2 TCM, domiciliata presso Controparte_1 con sede legale in Milano, via Gaetano De Castillia n. 6/A, su tutti i superiori capitoli di prova;

- (iii) la Sig.ra Parte_4, all'epoca dei fatti Controparte_3, domiciliata presso Controparte_1 con sede legale in Milano, via Gaetano De Castillia n. 6/A, su tutti i superiori capitoli di prova.

- Si chiede, con i medesimi testimoni sopra indicati, di essere ammessi a prova contraria sui capitoli di prova di controparte eventualmente ammessi.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con atto di citazione di data 11.11.2024 *Parte_1* (in seguito *Pt_1* conviene in giudizio *Controparte_1* evidenziando che:

- nel gennaio 2023 *Controparte_1* le ha affidato la spedizione aerea di merci non convenzionali da Mumbai (india) a Port Harcourt (Nigeria) con aereo appositamente noleggiato;
- la fattura emessa per il rimborso di quanto versato per le soste maturate a causa di ritardi nella presentazione delle merci all'aeroporto di partenza non le è stata pagata.

Conclude chiedendo la condanna della convenuta al rimborso dei costi, pari a € 327.303,21 oltre rivalutazione monetaria e interessi.

Si costituisce in giudizio *Controparte_1* (in seguito *CP_1* , evidenziando:

- la previsione della devoluzione della controversia a un collegio arbitrale;
- nel merito, che il ritardo è imputabile a *Pt_1* che l'art. 10 delle Condizioni Particolari di Contratto prevede che lo spedizioniere debba fare ogni sforzo per evitare ogni onere legato alla sosta; che non ricorre un caso di dolo o colpa grave della convenuta; che non sono dimostrati gli esborsi a carico di *Pt_1* che il credito è prescritto.

Conclude chiedendo il rigetto delle domande dell'attrice.

Nell'atto introduttivo del giudizio *Pt_1* allega che:

- svolge l'attività di spedizioniere;
- nel gennaio 2023 *CP_1* le ha affidato la spedizione aerea urgente di merci non convenzionali;
- ha dato regolarmente corso alla spedizione;
- ha emesso sia la fattura per il nolo aereo, sia quella per le soste maturate a causa di ritardi nella presentazione delle merci all'aeroporto di partenza.

Tutte le attività e gli accordi vengono pertanto riferiti alla sola Geodis, che ha infatti emesso le fatture relative alla presente controversia, dunque sia quella relativa al nolo aereo, sia quella pro forma relativa alle soste. Entrambe contengono il riferimento al n. 7500104252, che identifica l'ordine del 20.5.2022 con cui *Pt_1* è stata originariamente incaricata di eseguire la spedizione.

Tale prospettazione giustifica anche il fatto che l'azione sia stata promossa da tale società.

Solo nella prima memoria ex art. 171 bis c.p.c. compaiono riferimenti alla posizione di **CP_4** [...] contenuti nella elencazione dei fatti.

Nella seconda memoria ex art. 171 bis c.p.c. **Pt_1** allega che nel maggio 2022 cedeva il business “Project Logistics”, ovvero le attività di spedizione e trasporto aventi ad oggetto i grandi impianti ed i progetti industriali, a **Controparte_5**. **CP_1** non ha però accreditato **CP_4** quale nuovo fornitore e non ha formalizzato la cessione del contratto n. 7500104252. **CP_4** ha pertanto accettato di procedere con le spedizioni in nome e per conto di **Pt_1** in casi eccezionali, in relazione ai quali le condizioni del predetto contratto non erano applicabili. Tali allegazioni, oggetto di contestazione da parte di **CP_1** nella propria terza memoria ex art. 171 bis c.p.c., sono tardive e non sufficientemente documentate; le allegazioni in merito alla ipotizzata cessione del contratto non sono supportate da idonea documentazione e, in ogni caso, costituisce circostanza pacifica che **CP_1** non abbia prestato il relativo consenso. Il contratto di cessione d’azienda prodotto da **Pt_1** sub doc. 61 non consente inoltre di ritenere dimostrato che in esso siano incluse le attività oggetto della presente controversia.

Il rapporto contrattuale intercorre pertanto tra **Pt_1** (che infatti ha agito in giudizio) e **CP_1** ed è ininfluenza la posizione in cui si colloca **CP_4** rispetto a tale profilo.

Le parti concordemente mettono in evidenza che parte della documentazione contrattuale depositata dalla società convenuta riveste la natura di un accordo quadro.

Il dato risulta documentalmente dall’art. 2.1 delle Condizioni Generali di Contratto, che dispone che “The scope of the CONTRACT is the provision, by the FREIGHT FORWARDER, of all the SERVICES required for and/or related to the collection of the GOODS at the PLACE OF RECEIPT and the delivery of the **Pt_5** at the PLACE OF DELIVERY to the CONTRACTOR (or the other consignee designated by the CONTRACTOR). The SERVICES are described in Attachment A (Work Requisition)”.

L’art. 1 delle predette “Work Requisition for Transportation Services” definisce “GOODS” come “the material and equipment supplied by CONTRACTOR and to be incorporated into the PROJECT”; vi è quindi un espresso riferimento al progetto di cui si discute in questa sede, concernente il complesso industriale di Port Harcourt.

È pertanto documentalmente dimostrato che:

- le condizioni generali di contratto fanno riferimento ai servizi di cui alle Work Requisition;
- le Work Requisition fanno riferimento al progetto di cui si discute in questa sede, progetto che nelle Instructions to Bid (doc. 13 Geodis) viene definito “Rehabilitation of Port Harcourt refinery project”.

Non è inoltre oggetto di contestazione che il trasporto delle merci debba avvenire da Mumbai (India) a Port Harcourt (Nigeria). Ciò conformemente all’ordine n. 7500104252 del 20.5.2002, le cui parti sono

CP_1 e Pt_1

Le parti hanno discusso in merito all’importanza che riveste il peso delle merci rispetto all’individuazione della disciplina applicabile.

L’art. 4 delle Work Requisition (che, come evidenziato, richiamano il progetto e sono richiamate nelle Condizioni Generali) dispone che:

- tra le caratteristiche delle merci da trasportare possano esserci merci “Oversize/Heavy-lift”; l’argomento è poi trattato all’art. 8;

- “*Weights and dimensions of the items to be transported and delivered will be indicated on the Pt_6 packing list, supplied together with the GOODS. The packing list will be considered the sole basis for the calculation of the transport tariff. Should the FORWARDER discover discrepancies (if any) either in dimensions or in weights ... shall be promptly notified in writing to the CONTRACTOR before starting any activity*”. Tale comma della norma prevede dunque che:

- o l’individuazione del peso delle merci che dovranno essere trasportate si fonda sulla indicazione che fornisce il venditore;
- o il sindacato di Geodis si limita alla verifica della correttezza delle dimensioni e del peso indicati, ma non esclude i riferimenti all’operatività delle Condizioni Generali già richiamate.

Le Work Requisition disciplinano inoltre separatamente, agli articoli 9 e 10, sia i trasporti via nave, sia quelli per via aerea.

Non è dirimente l’emissione, da parte di Pt_1 del Parte_2 di cui al doc. 17 dalla stessa prodotto.

L'art. 12 delle Condizioni Generali di Contratto, infatti, attribuisce alla sola **CP_1** la possibilità di proporre modifiche al contratto (art. 12.1) ed esclude lo spedizioniere dalla possibilità di avvalersi autonomamente di tale facoltà. Non trova riscontro documentale l'assunto di **Pt_1** esposto nella terza memoria ex art. 171 bis c.p.c., secondo cui la norma citata attribuisce alle parti la possibilità di apportare variazioni: l'art. 12.1 prevede infatti che "The CONTRACTOR shall be entitled to make any changes to the **CP_2** ...".

Il Change Order emesso dalla società attrice, che prevede l'esclusione dal contratto della spedizione delle merci per via aerea, è pertanto privo di efficacia.

Il doc. 21 prodotto da **Pt_1** inoltre (Attachment F – Change Order Form), nella parte dedicata alla descrizione del servizio, dopo avere indicato che il trasporto aereo non è incluso nel contratto con riferimento a ordinarie condizioni di trasporto ("cargo cannot be accepted on regular cargo flights"), aggiunge poi: "transit time: 8 days from SRN to flight departure + 3 days flight from Mumbai to Port Harcourt"; è significativo in proposito il fatto che tale documento sia allegato alla mail inviata da **CP_1** a **CP_4** il 2.2.2023 in risposta alle precedenti mail del 31.1.2023 (doc. 17, 18 **Pt_1** , inviate dalla seconda alla prima, che non contengono l'aggiunta sopra citata.

Resta in vigore la pattuizione di cui all'art. 11 delle Condizioni Speciali di Trasporto, che richiama espressamente specifiche condizioni di "*Detention at entry point (port/airport/border/railway station)* ...", richiamando quindi espressamente l'ipotesi della spedizione per via aerea.

Le Condizioni Generali di Contratto risultano quindi applicabili alla fattispecie in esame.

Tra esse vi è l'art. 20.2, che devolve alla cognizione degli arbitri "Any dispute arising out of or related to the CONTRACT".

Deve pertanto essere dichiarata l'incompetenza a giudicare del Tribunale ordinario.

Restano assorbiti gli ulteriori profili dedotti in giudizio dalle parti.

Le decisioni in tema di spese processuali tengono conto del mancato accoglimento delle domande dell'attrice nei limiti dell'ambito di valutazione sopra esposto, del valore della causa e dell'attività processuale espletata.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così

dispone:

- 1) Dichiara l'incompetenza del Tribunale di Milano per essere la controversia devoluta a un collegio arbitrale.
- 2) Condanna *Parte_1* alla rifusione delle spese processuali in favore di *Controparte_1* liquidate in € 14.170,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%; IVA e CPA come per legge.

Milano, 25 giugno 2026

Il Giudice
dott. Nicola Di Plotti